

*Tanja Cerruti*¹

Università degli Studi di Torino

IL CIBO FRA DIRITTI E DOVERI: UNO SGUARDO ALL'ITALIA

DOI: <http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2022.003>

Date of receipt: 10.10.2022

Date of acceptance: 12.12.2022

Food between rights and duties: a look at Italy. The essay examines the dual significance of food. Counted, albeit not with the same echo in different legal systems, among rights, with the possibility of taking on multiple meanings, food must in fact also represent a duty. While it is controversial to imagine a duty to food to oneself, it is certainly easier to configure an external dimension of it, which must see both individuals and levels of government committed to promoting measures that, by combating waste, are concerned with ensuring a more equitable distribution of food resources in the present and their more sustainable use in the interests of future generations.

Keywords: right to food, duty to food, Italian Constitution, food sustainability.

Sommario. Il contributo prende in esame la duplice valenza del cibo. Annoverato, seppur non con la stessa eco nei diversi ordinamenti, fra i diritti, con la possibilità di assumere molteplici accezioni, il cibo deve rappresentare anche un dovere. A questo proposito, se la delineazione di un dovere al cibo verso se stessi appare controversa, più lineare si prospetta la sua proiezione verso l'esterno, che deve vedere impegnati sia i singoli individui, sia i livelli di governo a promuovere misure che, contrastando gli sprechi, si preoccupino di garantire una più equa distribuzione delle risorse alimentari nel presente e un loro più sostenibile utilizzo nell'interesse delle generazioni future.

Parole chiave: diritto al cibo, dovere al cibo, Costituzione italiana, sostenibilità alimentare

1. Il cibo fra diritti e doveri

Quando, nella narrazione del primo libro della Bibbia, Eva disobbedì al comando del Signore, lo fece per raccogliere un frutto, del quale successivamente si nutrì offrendone anche al suo sposo. Adamo ed Eva nell'Eden godevano di una situazione di benessere, che includeva la possibilità di accedere al cibo, ma l'istinto di assaggiare un alimento nuovo, incentivato dal fatto che si trattasse di qualcosa di "proibito", li spinse a contravvenire alle indicazioni ricevute. Benché il messaggio lanciato dal racconto della Genesi s'incentri prevalentemente su altri aspetti, di carattere morale, esso ricorda altresì come la ricerca di beni edibili costituisca da sempre uno dei bisogni primari dell'uomo, così come di tutto il regno animale, che in sua assenza non potrebbe sopravvivere.

Rispondendo a una necessità fondamentale dell'umanità, il cibo è quindi senz'altro un diritto, che, accanto alle principali accezioni costituite dalla possibilità di disporre di alimenti quantitativamente sufficienti (*food security*) e qualitativamente sicuri (*food safety*), ne

¹ Prof. dr Tanja Cerruti - Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Torino, e-mail: tanja.cerruti@unito.it, ORCID: 0000-0001-7988-0423.

convoglia altri, connessi alla sfera della libertà personale e inerenti, in particolare, alla facoltà di compiere scelte rispettose delle proprie convinzioni personali.

Come quasi tutti i diritti, il cibo presenta anche il risvolto del dovere. Questo grava sia sul singolo individuo, chiamato quotidianamente ad assumere decisioni suscettibili di incidere sulla qualità della sua vita e della sua salute ma anche sull'utilizzo delle risorse, sia sui livelli di governo, tenuti altresì a favorire un corretto consumo di generi alimentari da parte dei singoli così come modalità di produzione e distribuzione che impattino nel modo meno nocivo possibile sulle condizioni ambientali presenti e su quelle che, unitamente all'aspettativa di disporre a propria volta di "cibo adeguato", attenderanno le generazioni future.

La doppia caratterizzazione del cibo si riflette nella complessità delle problematiche sottese alla sua disciplina, sostanzialmente riconducibili a due grandi questioni. La prima concerne le profonde disparità che dividono la distribuzione delle risorse alimentari fra le diverse aree del Pianeta, vedendo alcune parti della popolazione mondiale non solo disporre in abbondanza di generi alimentari – spesso però realizzati con il concorso di prodotti nocivi per il corpo umano – ma farne anche talvolta un consumo eccessivo o erraneo, tanto da incidere negativamente sul proprio stato di salute, e altre parti misurarsi con le difficoltà dell'inadeguatezza del cibo, dal punto di vista della quantità e/o della qualità. La seconda problematica deriva dal fatto che il settore in esame si annovera fra quelli che recano i maggiori danni all'ambiente, pregiudicando così le condizioni di vita sia di coloro che popolano il pianeta nel presente, sia di coloro che lo abiteranno in futuro, ai quali andrebbe riconosciuto il diritto a godere delle stesse prerogative – inclusa l'accessibilità alle risorse nutrizionali – di chi li ha preceduti.

Nell'impossibilità di prendere in esame tutte le questioni correlate al tema e gli aspetti che, confluendo nella definizione di diritto dell'alimentazione, riguardano il «percorso della filiera alimentare», con i passaggi della produzione, della commercializzazione e del consumo², obiettivo di questo lavoro sarà di ripercorrere alcune delle molteplici sfaccettature delle posizioni giuridiche connesse al cibo, al cui interno la dimensione del diritto è collegata a doppia mandata a quella del dovere, soffermandosi sull'importanza del fatto che tutti i livelli di governo intervengano in modo rilevante su tale circuito sia con l'assunzione diretta delle decisioni di loro competenza, sia intraprendendo una più convinta opera di sensibilizzazione della popolazione.

2. Le diverse accezioni del diritto al cibo nella dimensione internazionale

Costituendo, insieme all'acqua, la risorsa che consente al corpo umano di sopravvivere, il cibo è innanzitutto un diritto, la cui valenza si presta a essere declinata, a parere di chi scrive, in almeno tre accezioni.

La prima è quella della c.d. *food security*, cioè della possibilità di accedere ai generi alimentari in condizioni e con modalità tali da assicurare un'esistenza dignitosa.

La seconda è quella della c.d. *food safety*, con la quale si fa riferimento alla qualità del cibo, dal punto di vista dei rischi che può presentare per la salute³.

² Cordini, G. (2014). *Salute, ambiente e alimentazione: i profili costituzionali*, in Macchia, P. (cur.), *La persona e l'alimentazione. Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi*, Atti del Convegno (Asti, 30 novembre 2012). Aracne, 30.

³ Il concetto allude, in particolare, alla necessità che «gli scambi commerciali di prodotti alimentari tra Stati avvengano senza effetti pericolosi o nocivi per la salute degli individui», potendo il cibo essere considerato non sicuro «per la sua provenienza o per i metodi con i quali è stato prodotto»; voce "Alimentazione", in *Enciclopedia Giuridica*. Treccani, vol. II, 3 s. In altri termini, fa riferimento alla «sicurezza igienico-sanitaria del cibo, che rinvia alle norme sulle tecniche di coltivazione e sui metodi di produzione, alla composizione dei cibi, al rispetto degli obblighi di etichettatura e di informazione dei consumatori», Gandolfi, M. (2022). La solidarietà alimentare in tempi di COVID-19. *Rassegna del Forum di Quaderni costituzionali*, (2), 86 s.

La terza dimensione che, per mantenere il ricorso alla terminologia inglese, si potrebbe definire “*informed food freedom*”, riguarda invece, in senso ampio, le scelte che gli individui compiono in relazione al cibo, rispetto alle quali essi dovrebbero non solo poter seguire le proprie inclinazioni di carattere morale, religioso, filosofico, culturale, ma anche essere adeguatamente informati sulle conseguenze che queste comportano sia per la propria salute, sia sotto il profilo dell’impatto sulle condizioni ambientali e quindi sulle generazioni future.

Dal punto di vista della tutela normativa, in alcune parti del mondo il diritto al cibo è oggetto di previsione costituzionale. Specifica menzione gli è riconosciuta anche a livello internazionale, nel cui ambito è stato inserito fra le posizioni giuridiche meritevoli di protezione sin dall’indomani del secondo conflitto mondiale⁴.

Richiamando solo i principali riferimenti, l’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) afferma il diritto di ogni individuo ad «un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia», con particolare riguardo ad una serie di beni, il primo dei quali è l’alimentazione⁵.

Il successivo Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali introduce un ulteriore requisito di basilare importanza, prescrivendo che il cibo deve essere *adeguato*. L’art. 11 prevede il riconoscimento del «diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita»⁶ (par. 1) e del «diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame» (par. 2)⁷.

Se le disposizioni sopracitate delineano la tutela del diritto al cibo soprattutto nella sua accezione primaria, che fa riferimento alla possibilità di disporre del bene, dall’esegesi che alle disposizioni del Patto ha dato, più di trent’anni dopo, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, è possibile ricavare le altre due accezioni, legate rispettivamente alla salubrità degli alimenti (in particolare nel riferimento all’assenza di «*adverse substances*») e alla libertà delle scelte ad esso relative (nell’espressione «*acceptable within a given culture*»)⁸.

⁴ Sulla necessità che la previsione di tali norme sia accompagnata dall’effettiva attuazione a livello nazionale, assistita da idonei meccanismi di tutela, Dermott, M.J. (2012). *Constitutionalizing an Enforceable Right to Food: A Tool for Combating Hunger. Boston College Internat. and Compar. Law Review*, (2), 544 s.

⁵ L’art. 25 così prosegue: «all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà». Sul dibattito che ha preceduto la formulazione della disposizione e l’apporto dei vari Stati v. Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting, and Intent*. University of Pennsylvania Press, 192 ss.

⁶ A commento dell’attributo “adeguato”, come espresso dal Patto, Mola, L. (2018). *Il diritto a un’alimentazione adeguata nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite*, in Boggero, G., Luther J. (cur.), *Alimentare i diritti culturali*. Aracne, 200, rileva che esso fa riferimento alla qualità del cibo, prospettandone però anche una valenza relativa, in quanto l’adeguatezza dipende dalle «condizioni sociali, economiche, culturali, climatiche, ecologiche, ed altre “prevalenti”».

⁷ Il riferimento al cibo, proposto dalla Cina, è stato oggetto dell’appoggio di molte delegazioni, alcune delle quali lo hanno ritenuto il più importante fra i diritti espressi dal Patto, Saul, B., Kinley, D., Mowbray, J. (2014). *The international Covenant on economic, social and cultural rights. Commentary, Cases, and Materials*. Oxford University Press, 867 s.

⁸ «*The right to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in community with others, has the physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement*» ed il *core content* del diritto implica «*the availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture*» e «*the accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights*», *General Comment E/C.12/1999/5, The right to adequate food, art. 11* del Comitato, in particolare i par. 6-15. In proposito v. le considerazioni di Ricci, C. (2014). *Salute e alimentazione: profili di diritto internazionale*, in Macchia, P. (cur.), *La persona e l’alimentazione...* Cit., 37 ss.; Fasciglione, M. (2014). La tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: alcune riflessioni. *Diritti umani e dir. intern.*, 434 ss.

Il requisito della salubrità, di cui è contenuta traccia in diversi documenti, si coglie ad esempio nella nota definizione di “sicurezza” elaborata nella Dichiarazione del 1996⁹, mentre la libertà di scelta emerge dalle parole del Relatore speciale dell’ONU per il diritto al cibo, che nel 2001 lo ha definito il diritto «di avere un accesso regolare, permanente e libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, *corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte* (corsivo aggiunto) il consumatore e in grado di assicurare una vita fisica e mentale, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»¹⁰.

L’importanza della sensibilizzazione dei cittadini sul tema del corretto utilizzo dei generi alimentari emerge anche in seno al Consiglio d’Europa. La – pur non vincolante – Risoluzione dell’Assemblea parlamentare intitolata “La sicurezza alimentare: una sfida permanente che riguarda tutti”¹¹, dopo aver ribadito che il cibo è «*our more basic need and right*» (punto 2), indica agli Stati una serie di interventi da intraprendere in relazione ai molteplici aspetti di criticità del settore. Fra questi e, in particolare, fra le azioni da avviare per ottenere un consumo più responsabile del cibo, c’è anche quella di «*provide the public with proper food education so as to promote healthy eating habits and reduce the increasingly widespread problem of excessive weight and obesity*» (punto 8.2.3).

Rimanendo nel contesto europeo, il diritto al cibo non viene espressamente garantito né nella maggior parte delle Costituzioni nazionali¹², né negli atti fondativi dell’Unione, benché la normativa derivata di tale ordinamento si soffermi invece diffusamente su diversi aspetti della filiera alimentare. La sua tutela si può però dedurre in via ermeneutica sia dalla Carta dei diritti¹³, sia dalla normativa primaria nazionale, alcune delle cui previsioni contemplano il diritto a un tenore di vita minimo o dignitoso¹⁴ o, più in generale, alla dignità umana¹⁵.

3. Il diritto al cibo nelle disposizioni della Costituzione italiana

In linea con la tendenza europea, la Costituzione italiana non contempla espressamente il “diritto a un cibo adeguato”, la cui protezione può però essere ricavata, in tutte e tre le accezioni proposte, dalla lettura combinata di alcune sue disposizioni.

Il primo riferimento è all’art. 117 c. 1, che, imponendo il limite degli obblighi internazionali, vincola il nostro Stato al rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di documenti che ne fanno espressa menzione.

Quanto alla dimensione della *food security*, il diritto al cibo – costituendo in qualche modo il presupposto dello stesso diritto alla vita (privo a sua volta di un espresso riconoscimento nel testo costituzionale) – trova la sua indiretta tutela sin dai principi

⁹ Si definisce sicurezza alimentare «la situazione in cui tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano i loro bisogni e preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana», *Rome Declaration on World Food Security*, World Food Summit 1996, *Plan of Action*, par. 1. Sulle vicende che hanno portato all’istituzione della FAO v., *ex plurimis*, Marcelli, F. (1991). Voce *FAO*, in *Digesto disc. pubbl.* UTET, 220 ss.

¹⁰ *The right to food. Report by the Special Rapporteur on the right to food*, Mr. Jean Ziegler, Doc. U.N. E/CN.4/2001/53, par. 14.

¹¹ Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Resolution 1957 (2013), *Food Security – a permanent challenge for us all*.

¹² Fra gli Stati europei che includono invece nelle loro Costituzioni un cenno al diritto al cibo si annoverano Bielorussia, art. 21; Moldavia, art. 47.1; Ucraina, art. 48.

¹³ In proposito v. Giacomelli, L. (2018). Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari. *Osservatorio costituzionale*, (1), 9, che fa riferimento alle disposizioni alla dignità umana e al rispetto della diversità culturale (artt. 1 e 22) o al principio di eguaglianza e al divieto di discriminazione (art. 21).

¹⁴ V. le Costituzioni di Romania (art. 47.1), Belgio (art. 23), Cipro (art. 9), Finlandia (art. 19), la Carta dei diritti della Repubblica ceca (art. 30). Disposizioni analoghe compaiono nella Costituzione della Svizzera (art. 12).

¹⁵ V. la Costituzione della Germania (art. 1), oltre che quella della Georgia (art. 9).

fondamentali, in particolare nell'art. 2, che garantisce i diritti «inviolabili» dell'uomo¹⁶, e nell'art. 3, che allude alla «dignità sociale». Venendo alla Parte I, intitolata “Diritti e doveri dei cittadini”, la principale disposizione di riferimento è l'art. 32, dedicato al diritto alla salute, al quale l'alimentazione è strettamente correlata (v. *infra*).

Sempre nell'ambito della prima accezione, il diritto al cibo inteso come possibilità di procurarsi il nutrimento si collega strettamente al diritto/dovere al lavoro¹⁷, chiamando quindi in causa, oltre agli artt. 1 e 4 che pongono il principio giuslavorista alla base della costruzione del nostro Stato, alcune disposizioni del Titolo III della Parte I. Si pensi all'art. 35, che tutela il lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni»; all'art. 36, che garantisce ai lavoratori una retribuzione che sia «in ogni caso sufficiente ad assicurare» a loro e alle loro famiglie «un'esistenza libera e dignitosa»; all'art. 38, che assicura il diritto al «mantenimento» a ogni cittadino «inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere».

In senso lato, altre disposizioni dello stesso titolo sono state lette come facoltizzanti interventi statali “redistributivi” volti a garantire anche il diritto al cibo: si pensi agli artt. 41 e 42, che autorizzano la legge, rispettivamente, a indirizzare e coordinare l'iniziativa economica privata a fini sociali e a limitare la proprietà privata «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»; ai successivi artt. 43 e 44, che danno mandato, sempre alla legge, di limitare la discrezionalità dei singoli nella gestione di imprese o di proprietà terriere; all'art. 47, che annovera fra le finalità preferenziali del risparmio l'accesso alla «proprietà diretta coltivatrice».

Al pari della prima accezione del diritto al cibo, anche le altre due non trovano menzione diretta nella Costituzione.

Per quanto concerne la seconda, il fondamento costituzionale della pretesa di ottenere dei generi alimentari di buona qualità non può che ravvisarsi nell'art. 32, che tutela la salute, intesa come integrità psicofisica degli individui. Questa viene infatti messa a repentaglio dalla mancata disponibilità di alimenti vari e suscettibili di fornire il giusto apporto in relazione a tutti i componenti necessari all'organismo ma anche dall'assunzione, soprattutto se prolungata nel tempo, di sostanze nocive, come purtroppo avviene nel caso della contaminazione del cibo con i prodotti chimici utilizzati nella coltivazione dei generi orto-frutticoli o somministrati agli animali da allevamento¹⁸.

La terza possibile accezione del diritto in esame, cioè la possibilità di decidere autonomamente del proprio regime alimentare, ma anche di acquisire informazioni necessarie all'assunzione di scelte consapevoli, trova a sua volta appiglio in alcune disposizioni costituzionali. La prima è l'art. 13, che, tutelando la libertà personale, estende la protezione alle convinzioni e decisioni individuali, in unione con l'art. 21, che di tali convinzioni consente la libera manifestazione¹⁹. Per quanto concerne la sfera religiosa, le scelte alimentari ricevono un'ulteriore copertura nell'art. 19, che riconosce la libertà di manifestare il proprio credo, in combinato disposto con gli artt. 7 e 8, che garantiscono l'eguaglianza fra le confessioni religiose²⁰. La protezione delle decisioni dei singoli potrebbe estendersi, con un'ulteriore operazione ermeneutica, a specifici contesti in cui le persone si trovino, per periodi più o meno

¹⁶ Sulle problematiche dell'interpretazione dell'art. 2 come norma a “fattispecie aperta” v., *ex plurimis*, Caretti, P. (2017). *I diritti fondamentali*. Giappichelli, 181 ss.

¹⁷ Bottiglieri, M., Pizzolato, F. (2015). Diritto al cibo: politiche, non riforme costituzionali. *Quaderni per il dialogo e la pace*, (CEEP 1), *Nutrire il pianeta: per un paradigma di sviluppo inclusivo e sostenibile*, 42 s.

¹⁸ In proposito Cantarano, C. (1987). Voce *Alimenti e bevande (disciplina igienica e sanitaria)*, in *Digesto disc. pubbl.* UTET, 176, osservava come l'«arte della sofisticazione», sviluppatasi parallelamente alla tecnica alimentare, che vede la chimica «al servizio della frode», possa essere considerata particolarmente allarmante.

¹⁹ Lo «stretto connubio» fra cibo e cultura è messo in luce da Brocca, M. (2017). Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche. *Federalismi*, (19), 2.

²⁰ In proposito v. *amplius* Bottiglieri, M. (2015). Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana. *Orientamenti sociali sardi*, (1), 39 ss.

lunghi, a dover ricevere e consumare i propri pasti o alcuni di essi, come quello carcerario (artt. 13 c. 4 e 27 c. 3), scolastico (artt. 33 e 34), sanitario (art. 32) e, più in generale, negli ambienti di lavoro²¹.

In relazione alla facoltà di acquisire le conoscenze che consentano l'assunzione di scelte consapevoli nella sfera alimentare, per quanto concerne l'idoneità delle stesse a non danneggiare la salute, la principale fonte di tutela insiste ancora nell'art. 32, pur potendosi richiamare anche gli artt. 33 e 34, in cui si radicherebbe la pretesa alla predisposizione di appositi momenti formativi nei diversi gradi dell'istruzione²².

Prendendo in considerazione l'apporto della giurisprudenza costituzionale, questa si è soffermata più volte su aspetti relativi alla distribuzione e produzione degli alimenti, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo sostenibile²³, mentre si è pronunciata in un minor numero di occasioni sui profili di tutela del diritto al cibo. Nei pochi casi in cui questo è avvenuto, la Corte ha affermato il rilievo primario che esso riveste nel panorama dei diritti e la sua collocazione fra quei livelli essenziali che legittimano, soprattutto in condizioni eccezionali, l'intervento statale in deroga al riparto di competenze fra Stato e Regioni²⁴.

4. Il cibo come dovere dei singoli verso se stessi e verso gli altri

Come avviene per la maggior parte delle posizioni giuridiche, soprattutto della sfera sociale, il cibo non presenta solo il versante del diritto, ma anche quello del dovere, che, oltre a gravare sui singoli individui, chiamati a compiere quotidianamente delle scelte, impegna i livelli di governo, per le attribuzioni di loro competenza.

Nella Costituzione italiana il versante del dovere si radica innanzitutto in quegli artt. 2 e 3 dei principi fondamentali che, costituendo anche il fondamento del diritto, prescrivono rispettivamente l'adempimento dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e la rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale» che limitano «di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini», in ossequio al principio di eguaglianza sostanziale.

Per quanto concerne i singoli, i doveri connessi all'alimentazione assumono una doppia valenza, in parziale sintonia, del resto, con quanto si verifica per il diritto alla salute. La prima, che si potrebbe definire, "interna", riguarda gli eventuali obblighi cui le persone sono tenute verso se stesse; la seconda, che si potrebbe definire "esterna", abbraccia invece quelli verso i propri consociati, presenti ma anche futuri.

In relazione alla sfera interna è assai dubbio che si possa ravvisare la presenza di un dovere, nelle tre accezioni speculari a quelle individuate per il diritto al cibo. E' difficile infatti affermare che esista un dovere di nutrirsi per assicurare il sostentamento del proprio organismo o un dovere di nutrirsi in modo salutare, al fine di non pregiudicare, con l'alimentazione, le proprie condizioni di salute oppure ancora che le persone siano tenute, attraverso l'acquisizione di apposite conoscenze, a porsi nella situazione di compiere delle scelte corrette. Mantenendo

²¹ Bottiglieri, M. (2014). *Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in Macchia, P. (cur.), *La persona e l'alimentazione...* Cit., 242-254.

²² Sulla "copertura costituzionale" del diritto al cibo v., fra i molti, Della Giustina, C. (2021). *Il diritto al cibo adeguato. Un diritto umano presupposto o consequenziale? Riflessioni a margine di un diritto dalle molteplici sfumature*. *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, (2), 3 ss., che reputa controversa la riconducibilità all'art. 32 Cost.; Cossiri, A., Messere, G. (2019). *Il cibo dalla Costituzione alle pratiche educative nel quadro delle politiche per la sostenibilità*. *Agricoltura – Istituzioni – Mercati*, (1-2), 7 s.

²³ Pirozzoli, A. (2019). *Il diritto di accesso al cibo: una misura della dignità dell'uomo*. *Ordine internazionale e diritti umani*, 491.

²⁴ Così è stato in occasione della nota vicenda della "carta acquisti", quando il Giudice delle leggi ha ritenuto che il complesso degli artt. 2; 3 c. 2; 38; 117 c. 2 lett. m), della Costituzione «permette, anzitutto, di ricondurre tra i "diritti sociali" di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo» (sent. 10/2010 e, in senso analogo, 62/2013).

sempre il raffronto con il versante del diritto, anche per il “dovere al cibo” o, meglio, a un cibo adeguato, nelle accezioni appena ipotizzate, il riferimento costituzionale più immediato sarebbe nuovamente l'art. 32 della Costituzione. Al pari, anzi ancor più, di quanto avviene per la salute, però, per il cibo la dimensione del diritto prevale su quella del dovere, non consentendo o rendendo perlomeno dubbia la legittimità della previsione di strumenti coercitivi che possano indurre le persone a mangiare o, in certi casi, a mangiare meno o diversamente da come sono solite fare e, meno che mai, a procurarsi informazioni sull'alimentazione.

A fronte della regola generale per cui non esiste un dovere di curarsi o mantenersi in salute mentre esiste un diritto a non essere curato²⁵, la legge potrebbe imporre delle scelte contrastanti con la volontà degli interessati solo quando si presentino le condizioni che rendano legittimo un trattamento sanitario obbligatorio²⁶. E' noto però che i trattamenti sanitari obbligatori sono ammessi solo a patto che non violino il «rispetto della persona umana» e procurino un vantaggio sia a colui che li riceve, sia alla società²⁷. L'imposizione di veri e propri trattamenti o di forme di condizionamento volti a contrastare l'erronea o carente alimentazione di un individuo parrebbero carenti sia del primo requisito, dal momento che il rispetto della persona può essere inteso come rispetto della libertà di scelta del singolo²⁸, a cui può porre limiti solo l'esigenza di proteggere la salute altrui²⁹, sia di quest'ultimo requisito, a meno che non si consideri il generale interesse della collettività al risparmio economico derivante dalla minore incidenza di patologie connesse all'assunzione del cibo.

A questo proposito, discutibile pare, nella prospettiva di un dovere alla corretta alimentazione, la legittimità della messa in atto di strumenti di dissuasione, magari di carattere economico, verso chi indugi in comportamenti altamente nocivi per la propria salute, dal momento che essi andrebbero attentamente bilanciati con la più ampia tutela accordata dall'ordinamento all'autonomia della sfera decisionale individuale.

Per voler trovare ulteriori appigli costituzionali, il nesso che lega lavoro e cibo sul fronte del diritto, portando a considerare le disposizioni dedicate al lavoro rilevanti anche per la tutela costituzionale del diritto al cibo (v. par. 3), può essere traslato sul versante dell'eventuale dovere, inducendo a ravvisare in quelle stesse disposizioni, a cominciare dalla cornice posta dagli artt. 1 e 4, il fondamento di una sorta di obbligo a procurarsi il sostentamento, obiettivo primario dell'attività lavorativa.

Se pare però controverso affermare la presenza di una sorta di “dovere alimentare” della sfera interna, risulta decisamente più agevole affermare una sua valenza verso l'esterno.

Questa affermazione riguarda innanzitutto la dimensione ancora in qualche modo circoscritta rappresentata dalla cerchia dei congiunti, avallata sul piano normativo dagli obblighi di assistenza che s'instaurano fra i coniugi (pur non direttamente previsti dall'art. 29 Cost.) e nei rapporti di parentela, con particolare riferimento a quelli imposti ai genitori nei confronti dei figli, al cui adempimento, se necessario, concorre anche lo Stato (artt. 30 e 31)³⁰.

²⁵ Cuocolo, L. (2007). *Salute (diritto alla)*, in *Il diritto. Enc. giur. del Sole 24 ore*. Corriere della Sera, 27.

²⁶ E' controverso stabilire se i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale possano essere individuati come trattamenti terapeutici e quindi rifiutati oppure debbano essere annoverati fra quelle cure minime da garantire per evitare una morte per fame o sete, Tripodina, C. (2008). *Art. 32*, in Bartole, S., Bin, R. (cur.), *Commentario breve alla Costituzione*. CEDAM, 329; Scaccia, G. (2018). *Articolo 32*, in Clementi, F., Cuocolo, L., Rosa, F., Vigevani, C.E. (cur.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I. Il Mulino, 218.

²⁷ Fra gli altri, Mezzetti, L., Zama, A. (1999). *Trattamenti sanitari obbligatori*, in *Dig. disc. pubbl.* UTET, 338, che ricava l'incostituzionalità di provvedimenti diretti a migliorare solo la salute del singolo.

²⁸ Luciani, M. (1991). *Salute (Diritto alla salute)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. 32, 10.

²⁹ Simoncini, A., Longo, E. (2006). *Art. 32*, in Bifulco, R., Celotto, A., Olivetti, M. (cur.), *Commentario alla Costituzione*, vol. I. UTET, 667.

³⁰ Sull'obbligo degli alimenti, fra i molteplici contributi in materia v. Voce *Alimenti* (1996), in *Dizionario enciclopedico del diritto* diretto da F. Galgano, vol. I. CEDAM, 53 s.

In senso più lato, però, la configurazione di un dovere alimentare esterno si riflette in una dimensione ben più estesa che abbraccia la generalità dei consociati, non solo presenti, ma anche futuri, imponendo una sensibilizzazione generalizzata verso le grandi problematiche che affliggono il settore. Come già anticipato, infatti, la produzione e la distribuzione di generi alimentari si annoverano fra le attività che hanno un maggiore impatto sul clima, condividendo la responsabilità di quei cambiamenti che occorrerebbe contrastare in modo molto più risoluto di quanto si stia facendo.

In secondo luogo, nel settore dell'alimentazione si assiste a un secolare paradosso che vede una larga parte della popolazione mondiale, soprattutto dell'emisfero meridionale, lottare contro la fame o la malnutrizione e un'altra parte, concentrata principalmente nell'emisfero settentrionale, indulgere nella consumazione di cibi e bevande in modo eccessivo o scorretto, tanto da produrre notevoli sprechi e, in taluni casi, nuocere persino alla propria salute.

Se l'assunzione di decisioni che incidano su scala nazionale o mondiale spetta ai livelli di governo competenti, è evidente che ogni singolo abitante del pianeta può contribuire, con le proprie scelte quotidiane in ambito alimentare, a contrastare ovvero ad assecondare la tendenza al deterioramento delle condizioni climatiche globali che è tristemente in corso e a contrastare gli sprechi³¹. In riferimento alla quantità, si dovrebbe evitare l'acquisto di derrate alimentari in misura superiore alle necessità e adoperarsi a trovare soluzioni per l'utilizzo delle eccedenze. In riferimento alla qualità, nella fase di selezione degli alimenti si potrebbe tenere in considerazione l'impatto provocato sul sistema ambientale dai trasporti ovvero dal materiale di contenimento, privilegiando quindi prodotti territorialmente prossimi, di stagione o conservati in imballaggi di più facile smaltimento³².

L'assunzione di comportamenti responsabili, la cui ripetizione su scala mondiale produrrebbe effetti sicuramente benefici, trova la sua principale causa di debolezza nella mancanza di basi normative che veicolino l'impegno individuale, alimentato per ora solo da un non coercitivo dovere di solidarietà sociale soprattutto verso le generazioni future.

La loro mancanza è dovuta a una serie di fattori, il primo dei quali è la inevitabile limitazione che l'imposizione di determinate regole comporterebbe sul versante del diritto al cibo inteso come facoltà di compiere liberamente le proprie scelte alimentari. Tale condizionamento diverrebbe ancor più complesso quando dalla sfera privata ci si spostasse a quella in cui il cibo viene gestito su più larga scala, come nelle attività commerciali preposte alla ristorazione, alla vendita di generi alimentari o, ancora, al rifornimento di strutture destinate al pubblico, quali scuole o ospedali. Un secondo fattore può essere individuato nel fatto che eventuali regole che andassero a guidare la scelta del cibo contrasterebbero con interessi economici di varia natura, fra cui quelli legati al trasporto su ampia scala delle derrate alimentari.

Queste difficoltà non dovrebbero però far desistere gli Stati dall'intento di elaborare vere e proprie norme giuridiche, frutto di un delicato bilanciamento con i principi posti alla base della

³¹ In proposito Imarisio, L. (2022). *Le nuove coordinate costituzionali in materia ambientale tra limiti e potenzialità*, in Imarisio, L., Sobrino, G. (cur.), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*. Atti del seminario svoltosi a Cuneo il 29 aprile 2022. Università degli Studi di Torino, 113, osserva opportunamente che fra i principali destinatari della riforma costituzionale che, nel 2022, ha interessato gli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana (v. *infra*, par. 6), oltre agli organi che detengono i tre poteri dello Stato, ci siano proprio i cittadini, chiamati a tenere in considerazione l'interesse delle generazioni future sia con i loro comportamenti privati, sia con la valutazione dei decisori politici.

³² Diversi anni fa Ramacciotti, G. (1987). Voce *Alimenti e bevande (confezionamento, imballaggio e trasporto di)*, in *Digesto disc. pubbl.* UTET, 172, rilevava che il problema dell'impatto ambientale degli imballaggi fosse oggetto di attenzione da parte degli Stati membri e delle stesse Comunità europee, che tendevano a porvi rimedio attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e il riciclo di certi tipi di imballo.

libertà individuale³³ e di promuovere un'adeguata formazione dei singoli, che, partendo dai banchi di scuola, prosegua nell'arco della vita anche attraverso strumenti di facile presa, fra cui i mezzi di comunicazione, come messo del resto in luce anche nell'Agenda 2030³⁴.

5. Il perseguimento della sostenibilità alimentare

Se l'impegno dei singoli individui a contrastare gli sprechi e, più in generale, ad assumere scelte in ambito nutrizionale che vadano nel senso di preservare l'ecosistema è senz'altro importante, è evidente che decisioni di più ampio respiro, suscettibili di incidere in modo decisivo sui diversi momenti della filiera alimentare, debbano essere assunte dai livelli di governo, ognuno per il proprio ambito di competenza. A questo proposito rileva soprattutto il ruolo degli Stati che, singolarmente o, più efficacemente, accordandosi fra loro, possono determinare le modalità di produzione e distribuzione dei generi alimentari, coniugando le esigenze nutrizionali del pianeta con quelle di salvaguardia dell'ambiente e, inevitabilmente, con i plurimi interessi economici coinvolti.

La maggiore attenzione riservata negli ultimi anni dal livello internazionale a questo fine emerge efficacemente – per richiamare solo uno dei più significativi documenti in materia – dall'Agenda 2030³⁵, adottata dall'ONU nel 2015 come «programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità». Partendo da precedenti impegni, il documento pone 17 obiettivi e 169 traguardi da realizzare nei successivi quindici anni, annoverando fra le finalità principali lo sradicamento della povertà e il raggiungimento dello sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, economica, sociale e ambientale.

Il tema dell'accesso al cibo e soprattutto dell'attenzione alle condizioni ambientali ricorre in diversi passaggi. Richiamato solo indirettamente o lasciato intendere fra le righe in alcuni obiettivi, il nesso fra il diritto di accedere a un cibo adeguato e il dovere di gestire la produzione e il consumo dello stesso in modo sostenibile è sottolineato espressamente in altri, in cui si mette altresì in luce l'importanza della formazione dei singoli individui. Così è per il secondo obiettivo (*Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile*) che, prefiggendosi di assicurare a tutti «un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l'anno», menziona la necessità di «garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili»; per il dodicesimo (*Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo*), che mira, fra le altre cose, a «dimezzare lo spreco

³³ Sull'importanza delle scelte degli Stati, già nel 1958 Corsi, F. (1958). Voce *Alimentazione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. II. Giuffrè, 18, rilevava come «alla base... di una politica alimentare sta oggi la formazione, in via di sempre più largo sviluppo, di una coscienza alimentare, intesa come concezione del fatto alimentazione sotto il profilo giuridico non soltanto quale problema di nutrizione e di salute, di igiene e di economia e neppure solamente come l'insieme di provvidenze di carattere contingente e straordinario che si è costretti ad adottare in circostanze di emergenza..., ma anche e prima di tutto come un problema sociale che richiede soluzioni rientranti nel quadro di un'attività statale diretta a tale scopo e svolta non più con carattere di transitorietà e di eccezionalità, ma in modo normale e permanente».

³⁴ Sull'Agenda v. *infra*, par. 5. L'importanza della formazione sul tema della sostenibilità trapela ad esempio dall'obiettivo 4 (*Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti*), in cui si auspica che «tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile» e dallo stesso obiettivo 12, laddove impegna i Paesi a far sì che «tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura».

³⁵ *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25.9.2015. Nell'enunciazione della visione dei promotori, il documento afferma che viene immaginato un mondo in cui, fra le altre cose, «il cibo sia sufficiente, sicuro, accessibile e nutriente». In proposito v. anche Cadell, E., Massari, S., Antonelli, M. (2020). Cibo, educazione e ricerca: costruire un futuro sostenibile. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (2), 119; Cossiri, A., Messere, G. (2019). Il cibo dalla Costituzione alle pratiche educative nel quadro delle politiche per la sostenibilità. *Agricoltura – Istituzioni – Mercati*, (1-2), 14.

alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto»³⁶.

L'accresciuta sensibilità verso il tema della sostenibilità alimentare è testimoniata negli ultimi anni anche dalla rinnovata attenzione riservata a proposte che mirano a conciliare l'aumento della domanda di cibo con il deterioramento delle condizioni climatiche, come quella che promuove l'introduzione su larga scala nella dieta di alimenti sinora poco utilizzati, noti come *novel food*, il cui consumo produrrebbe sull'ambiente un impatto meno nocivo di altri che ne sarebbero sostituiti³⁷.

Per quanto concerne l'Italia, il 2015, anno di approvazione dell'Agenda, ha costituito un momento di svolta importante nell'acquisizione di una maggiore consapevolezza sul tema dell'alimentazione in generale e della sostenibilità alimentare in particolare. In quell'anno in Lombardia si è svolta infatti una grande manifestazione dedicata al cibo, Expo 2015, che, insieme alle iniziative di carattere politico-culturale che l'hanno accompagnata, ha lanciato anche il messaggio di promuovere un utilizzo più consapevole dei generi alimentari. L'invito è stato raccolto dal legislatore che, ponendosi sulla scia di un precedente, ma più timido, intervento del 2003³⁸, ha approvato la c.d. legge Gadda³⁹.

Prefiggendosi «la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti» (art. 1), la legge dispone la raccolta e l'assegnazione alle fasce più disagiate della popolazione di alimenti e di medicinali in buone condizioni e rimasti invenduti e incentiva distributori e produttori professionali a donare cibi e altri beni essenziali in eccesso, annoverando fra i donatari enti pubblici e del Terzo settore. Perseguendo lo scopo di garantire la *security*, la legge denota l'attenzione verso il tema della sostenibilità⁴⁰, contribuendo inoltre a chiarire la nozione di spreco⁴¹. La legge di bilancio 2023 abbina in modo più accentuato le politiche che favoriscono il riutilizzo delle eccedenze con quelle di contrasto alla fame. Istituito un apposito fondo, la norma prevede infatti che, nei prossimi due anni e nelle sole Città metropolitane, i generi alimentari della grande distribuzione rimasti invenduti vengano resi disponibili per persone che versino in condizioni di povertà assoluta⁴².

Nell'attesa dell'attuazione di questa nuova misura sperimentale, sul territorio le disposizioni della legge Gadda atto trovano un completamento nella normativa adottate, in alcuni casi già negli anni precedenti, dalle Regioni, che mirano a regolare in modo più dettagliato il quadro di interventi di contrasto agli sprechi⁴³, istituendo una programmazione (è

³⁶ L'Unione europea si sta a sua volta adoperando per l'attuazione dell'Agenda, garantendo impegno e supporto, come emerge ad esempio dalle Conclusioni del Consiglio *A comprehensive approach to accelerate the implementation of the UN 2030 Agenda for sustainable development – Building back better from the COVID-19 crisis*, 9850/21, 22.6.2021.

³⁷ Scaffardi, L. (2020). *I novel food*, un futuro ancora da definire. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (2), 43 ss.; sul tema v. anche Cusano, F., Pedace, F. (2022). Nuovi alimenti, vecchi problemi. *Federalismi*, (19), 43 ss.

³⁸ Si tratta della l. 155/2003 che, ai fini di garantire la sicurezza alimentare, equipara al consumatore finale le organizzazioni di volontariato che raccolgono e distribuiscono il cibo per i bisognosi.

³⁹ L. 166/2016.

⁴⁰ Cerini, D. (2017). La legge Gadda di contrasto agli sprechi di alimenti: la solidarietà tra food security e food safety. *Quaderni costituzionali*, (3), 624.

⁴¹ Giacomelli, L. (2018). Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari. *Osservatorio costituzionale*, (1), 14.

⁴² Le modalità di attuazione di questa disposizione saranno determinate in un decreto ministeriale da adottare nei successivi sessanta giorni.

⁴³ Sul punto sia consentito rinviare a Cerruti, T. (2020). *Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materie di istruzione e assistenza sociale*. ESI e Università degli Studi di Torino, 415 ss. e a Drigo, C. (2016). Il diritto al cibo adeguato: fra strumenti normativi vaghi e difficile giustiziabilità, quale ruolo per gli enti territoriali?. *Federalismi*, (3).

ad esempio il caso della Toscana, dove a partire dal 2015 è stato avviato il progetto «Spesa per tutti», che consente l'accordo con la grande distribuzione organizzata), estendendo in taluni casi le misure ai farmaci⁴⁴.

Dai provvedimenti regionali trapela l'intento di adottare un approccio sinergico nel settore, che emerge non solo dal sostegno agli enti *non profit* che vi sono impegnati, talvolta attraverso la presentazione di appositi progetti, ma anche attraverso la conduzione di politiche pubbliche trasversali (socio-assistenziale, sanitaria, agricola), con il coinvolgimento di attori diversi (amministrazioni pubbliche, enti caritativi, Terzo settore, industrie agroalimentari, grande distribuzione), mirando altresì alla promozione di programmi e corsi di educazione alimentare, di economia ed ecologia domestica⁴⁵. In taluni casi le leggi richiamano espressamente il recupero di prodotti agroalimentari prossimi alla scadenza, di prodotti agricoli non raccolti rimasti nei campi e di pasti non serviti dalla ristorazione, al fine di sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento⁴⁶ e dispongono iniziative affini, come i gruppi di acquisto solidale e la produzione a chilometro zero⁴⁷.

La sinergia fra attori diversi opportunamente evocata dalla normativa regionale e, prima ancora, i precetti degli artt. 114 e 118 Cost., chiamano inevitabilmente in causa gli enti locali il cui ruolo è fondamentale, nella conduzione delle politiche alimentari, sia sul fronte della prevenzione e del contrasto degli sprechi, grazie ad esempio alla predisposizione di sistemi di riutilizzo delle eccedenze o di banchi alimentari, sia sul fronte della promozione di stili di vita sani, con l'adesione a campagne informative e formative, l'organizzazione di iniziative divulgative o promozionali, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, ma soprattutto con una pianificazione del territorio che veda la destinazione di determinate aree ad una produzione consapevole di cibo, come gli orti urbani⁴⁸.

Diversi Comuni si sono attivati o all'interno di un quadro istituzionalizzato, come il Milan Urban Food Policy Pact⁴⁹, ovvero al di fuori di tale cornice, eventualmente in associazione con altri, inaugurando processi di *governance* alimentare che, pur con modalità ed esiti diversi, denotano l'accresciuta consapevolezza dell'importanza di intervenire nel settore. Lo stesso PNRR dimostra infine la sua attenzione al tema: una delle quattro componenti della Missione 2, intitolata *Rivoluzione Verde e Transizione ecologica*, è dedicata proprio a *Economia circolare e agricoltura sostenibile*.

6. Il cibo fra doveri presenti e diritti futuri

Rispondendo a un bisogno primario dell'uomo, che senza il suo apporto non potrebbe vivere, il cibo costituisce innanzitutto un diritto, all'interno del quale l'evoluzione sociale e giuridica porta a individuare diverse tipologie di pretese, che si possono disporre secondo uno schema a cerchi concentrici. Il nucleo essenziale consiste nella basilare prerogativa del singolo individuo di disporre del nutrimento necessario per vivere e, possibilmente, per condurre un'esistenza dignitosa; il secondo livello, strettamente collegato al primo, corrisponde alla richiesta di

⁴⁴ L.r. Lombardia 25/2006; l.r. Emilia-Romagna 12/2007; l.r. Toscana 32/2009; l.r. Veneto 11/2011 e 23/2011; l.r. Marche 39/2012, abrogata dall'art. 11, l.r. 32/2017; l.r. Basilicata 26/2015; l.r. Campania 5/2015; l.r. Abruzzo 4/2016; l.r. Umbria 16/2017; l.r. Calabria 27/2018.

⁴⁵ L.r. Lombardia 34/2015.

⁴⁶ L.r. Piemonte 12/2015.

⁴⁷ L.r. Umbria 1/2011.

⁴⁸ Sul punto v. le considerazioni di Gusmai, A. (2015). Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà. *Dirittifondamentali.it*, 16.10.2015, 13 ss., il quale propone un impegno dei Comuni che, andando oltre le iniziative volontarie, diventi addirittura un vero e proprio «servizio pubblico di assistenza alimentare permanente».

⁴⁹ Il Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) è un accordo internazionale tra città impegnate a sviluppare sistemi alimentari urbani sostenibili che siano inclusivi, resilienti, sicuri e rispettosi del clima, che forniscano cibo sano e accessibile a tutti. Il Patto facilita la comunicazione tra le città membri, le reti, le organizzazioni internazionali e altri partner.

accedere a un cibo sano, non contaminato con sostanze dannose per l'organismo; il terzo cerchio coincide infine con la più raffinata aspettativa di decidere della propria alimentazione in base alle convinzioni personali in cui ci si riconosce, ricevendo altresì le informazioni necessarie ad effettuare, in relazione al cibo, quelle scelte che ne consentano un uso ottimale per il singolo e rispettoso degli altri.

In questa ultima accezione del diritto si radica la dimensione del dovere: il consumo di generi alimentari comporta anche degli obblighi, che, come avviene per altri diritti sociali, investono i singoli sia in una dimensione per così dire interna, sia in una proiezione esterna. La prima guarda alle ripercussioni delle scelte individuali su colui che le compie: a questo proposito, pur non potendosi prefigurare un vero e proprio dovere di alimentarsi né di alimentarsi in modo sano, è quantomeno auspicabile che i livelli di governo si facciano carico di sensibilizzare gli individui attraverso tutti i canali a disposizione, cominciando dalla formazione scolastica, sull'importanza di osservare determinate regole e sui rischi connessi ad alcuni comportamenti.

La proiezione esterna consente invece di ipotizzare una sorta di dovere alimentare verso i propri consociati, da intendersi nell'estensione più ampia possibile non solo dal punto di vista geografico, dal momento che le scelte legate alla produzione, distribuzione e consumo di cibo esercitano ormai il loro impatto a livello mondiale, ma anche dal punto di vista cronologico, in quanto gli effetti di tali scelte si avvertono tanto nel presente, quanto in prospettiva futura, influenzando le condizioni di vita delle generazioni che verranno.

Il diritto di disporre di cibo quantitativamente sufficiente e qualitativamente adeguato dovrebbe infatti essere garantito in modo uniforme a tutti gli abitanti del Pianeta, presenti e futuri. Con riferimento a coloro che verranno, istanze di giustizia intergenerazionale⁵⁰ impongono di evitare che gli uomini che nascono in epoche successive si trovino costretti a condurre la propria esistenza in condizioni deteriori rispetto a coloro che li hanno preceduti a causa delle decisioni di questi, decisioni dall'orizzonte miope, guidate spesso da logiche egoistiche di carattere economico⁵¹.

Questo impegno, che oltre ai singoli deve vedere coinvolti tutti gli enti di governo, in Italia è stato recentemente ribadito con l'introduzione in Costituzione del riferimento espresso alle «future generazioni», nel cui interesse («anche»)⁵² dev'essere garantita la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi (art. 9 c. 3). Promanando dal principio di solidarietà, l'interesse delle generazioni future diviene così parametro costituzionale⁵³.

⁵⁰ Si aderisce alla convinzione, espressa da D'Aloia, A. (2019). Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (Special Issue 2), 666 s., per cui tali istanze non configurano solo degli obblighi morali ma dei veri e propri doveri di giustizia.

⁵¹ Secondo Porena, D. (2022). «Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione. *Federalismi*, (15), 135, 141, la responsabilità verso le generazioni future consisterebbe nel garantire loro le stesse opportunità di cui godono quelle che le hanno precedute. Nel dettato del nuovo art. 9 la nostra Costituzione sembra discostarsi dalle scelte di altre Carte fondamentali, che tendono ad approcciarsi al problema nei termini di un dovere delle generazioni presenti piuttosto che di un diritto di quelle future.

⁵² Grasso, G. (2022). *La revisione costituzionale degli articoli 9 e 41: cosa cambia per il diritto costituzionale dell'ambiente?*, in Imarisio, L., Sobrino, G. (cur.), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*. Cit., 37, definisce tale inciso come «il plusvalore della riforma costituzionale, la sua cifra più autentica».

⁵³ Cecchetti, M. (2022). La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?. *Quaderni costituzionali*, (2), 352 s. Alcune delle interpretazioni avanzate in dottrina leggono questo inserimento come «il tentativo di preservare le risorse naturali» da «uno squilibrio dannoso che verrebbe sopportato dalle generazioni future», Chiola, G. (2022). La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?. *Nomos*, (2), 13.

Previsto nelle Carte fondamentali di altri ordinamenti, oltre che in alcuni documenti internazionali⁵⁴, il richiamo a coloro che verranno da un lato riporta alla ribalta le riflessioni sulla vulnerabilità delle generazioni future⁵⁵ e sulla loro legittimazione a concorrere alle decisioni relative al presente⁵⁶, dall'altro lato impone di accrescere l'impegno nella ricerca di un equilibrio fra i due valori, apparentemente contrastanti, dello sviluppo economico, da un lato e della tutela dell'ambiente, dall'altro lato⁵⁷. Tale equilibrio deve ovviamente coprire anche il settore alimentare, al quale la normativa sia a livello internazionale, sia a livello nazionale tende ormai ad accostare il parametro della sostenibilità⁵⁸.

Come sarebbe opportuno anche per altre posizioni giuridiche dalla doppia accezione, in relazione all'alimentazione si avverte l'esigenza di abbandonare l'approccio che tende a valorizzare quasi esclusivamente la dimensione del diritto, ritenendola di gran lunga prevalente su quella del dovere, e dare invece nuovo risalto a questa seconda dimensione in entrambe le sue valenze, individuale e collettiva, instillando nei singoli sin dall'infanzia la convinzione del fatto che il cibo, al pari di altre fonti con cui lo si produce, non costituisce una risorsa inesauribile e che occorre quindi farne un uso cosciente e responsabile, nell'interesse proprio e degli altri.

Il deciso cambio di rotta che si impone nel settore richiede l'azione congiunta dei livelli di governo e il convinto impegno di tutti gli abitanti del Pianeta o, meglio, di tutti quelli che si possono permettere di assumere delle decisioni. Quanto all'apporto istituzionale, è necessario che le iniziative vengano portate avanti a livello internazionale, perché in un mondo globalizzato tanto la grande produzione, quanto il mercato sono organizzati su tale scala. Fondamentale è poi il ruolo degli Stati, chiamati sia a negoziare le regole con gli altri Paesi, sia a porre la disciplina nazionale, coordinando eventualmente gli interventi degli enti infrastatali. L'apporto di tali enti può rivelarsi a sua volta decisivo sia sul fronte normativo, soprattutto per quelle realtà che, come le Regioni italiane, sono dotate di potestà legislativa, sia nella promozione di iniziative di diversa natura; particolarmente importante è infine il contributo che gli enti locali, meglio se in forma associata, possono portare al perseguimento di politiche finalizzate sia alla riduzione delle emissioni inquinanti e degli sprechi, sia alla promozione di regimi alimentari salutari e rispettosi dell'ambiente.

⁵⁴ Sul punto v. *amplius* Pirni, A. (2021). Diritti infiniti e doveri limitati? Per una fondazione del dovere di giustizia tra le generazioni. *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 705; Sobrino, G. (2022). Le generazioni future entrano nella Costituzione. *Quaderni costituzionali*, (1), 139 e Bartolucci, L. (2022). Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione. *Rassegna del Forum di Quaderni costituzionali*, (2), 29, che rileva come la responsabilità intergenerazionale e, con essa, la sostenibilità abbiano compiuto un tragitto che le ha portate dalla filosofia al diritto internazionale, per arrivare fino al cuore del costituzionalismo. Fra le iniziative di carattere sovranazionale basti menzionare la stessa denominazione del programma *Next Generation EU*.

⁵⁵ Ciaramelli, F., Menga, F.G. (2021). Introduzione. L'interrogazione filosofico-giuridica sugli obblighi verso le generazioni future. *Rivista di filosofia del diritto*, (2), 255.

⁵⁶ Gosseries, A. (2021). Can We Rule the Future (and Does It Matter)?. *Rivista di filosofia del diritto*, (2), 286 s.; Menga, F.G. (2021). Il futuro di cui dobbiamo rispondere. Ciò che la rappresentanza politica può ancora insegnarci sulla giustizia intergenerazionale. *Ibidem*, 302 s.

⁵⁷ Gliatta, M.A. (2021). Ambiente e costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale. *Costituzionalismo*, (3), 103; analogamente, Frediani, E. (2017). Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano. *Quaderni costituzionali*, (3), 627 ss., ravvisa nell'equità il punto d'incontro fra i due concetti, considerati antitetici. Vinai, N. (2022). *La revisione costituzionale del 2022 e il "dilemma" della sostenibilità*, in Imarisio, L., Sobrino, G. (cur.), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*. Cit., 95, ricorda che in prospettiva comparata la sostenibilità viene intesa sia nella valenza ambientale, sia in quella economica, a cui il legislatore costituzionale italiano aveva pensato già con la revisione del 2012. Sull'ambiente come «sede prediletta in cui riflettere sulla tutela dei "diritti di domani"», v. Palombino, G. (2022). *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*. Le Monnier Università, 47.

⁵⁸ Cordini, G. (2019). Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato. *Diritto pubblico comparato ed europeo*, (fasc. spec. maggio), 153, 156, che allude ad alcuni testi costituzionali revisionati di America latina, Asia e Africa.

L'auspicio da formulare per l'Italia, sulla scia della recente revisione costituzionale, e da estendere su scala mondiale, è che le scelte alimentari compiute da tutti i soggetti coinvolti, dai primi livelli della filiera della produzione sino al circuito della distribuzione di dettaglio e del consumo, mirino davvero alla salvaguardia della salute individuale non solo delle persone che vi sono interessate oggi – e che dovrebbero, adeguatamente informate, poter scegliere il regime alimentare a loro più consono, fra opzioni qualitativamente e quantitativamente valide –, ma anche di quelle che si troveranno a dover soddisfare il loro basilare (e spesso piacevole) bisogno di nutrirsi domani.

BIBLIOGRAFIA

- Bottiglieri, M. (2015). Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella Costituzione italiana. *Orientamenti sociali sardi*, (1), 39 ss.
- Bottiglieri, M., Pizzolato, F. (2015). Diritto al cibo: politiche, non riforme costituzionali. *Quaderni per il dialogo e la pace*, (CEEP 1), *Nutrire il pianeta: per un paradigma di sviluppo inclusivo e sostenibile*, 42 s.
- Brocca, M. (2017). Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche. *Federalismi*, (19), 2.
- Cadel, E., Massari, S., Antonelli, M. (2020). Cibo, educazione e ricerca: costruire un futuro sostenibile. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (2), 119.
- Cecchetti, M. (2022). La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?. *Quaderni costituzionali*, (2), 352 s.
- Cerini, D. (2017). La legge Gadda di contrasto agli sprechi di alimenti: la solidarietà tra food security e food safety. *Quaderni costituzionali*, (3), 624.
- Cerruti, T. (2020). *Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materie di istruzione e assistenza sociale*. ESI e Università degli Studi di Torino, 415 ss.
- Chiola, G. (2022). La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?. *Nomos*, (2), 13.
- Ciamarelli, F., Menga, F.G. (2021). Introduzione. L'interrogazione filosofico-giuridica sugli obblighi verso le generazioni future. *Rivista di filosofia del diritto*, (2), 255.
- Cordini, G. (2014). *Salute, ambiente e alimentazione: i profili costituzionali*, in Macchia, P. (cur.), *La persona e l'alimentazione. Profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi*, Atti del Convegno (Asti, 30 novembre 2012). Aracne, 30.
- Cordini, G. (2019). Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato. *Diritto pubblico comparato ed europeo*, (fasc. spec. maggio), 153, 156.
- Cossiri, A., Messere, G. (2019). Il cibo dalla Costituzione alle pratiche educative nel quadro delle politiche per la sostenibilità. *Agricoltura – Istituzioni – Mercati*, (1-2), 7 s.
- Cuocolo, L. (2007). *Salute (diritto alla)*, in *Il diritto. Enc. giur. del Sole 24 ore*. Corriere della Sera, 27.
- D'Aloia, A. (2019). Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (Special Issue 2), 666 s.
- Della Giustina, C. (2021). Il diritto al cibo adeguato. Un diritto umano presupposto o consequenziale? Riflessioni a margine di un diritto dalle molteplici sfumature. *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, (2), 3 ss.
- Dermott, M.J. (2012). Constitutionalizing an Enforceable Right to Food: A Tool for Combating Hunger. *Boston College Internat. and Compar. Law Review*, (2), 544 s.
- Drigo, C. (2016). Il diritto al cibo adeguato: fra strumenti normativi vaghi e difficile giustiziabilità, quale ruolo per gli enti territoriali?. *Federalismi*, (3).
- Fasciglione, M. (2014). La tutela del diritto all'alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: alcune riflessioni. *Diritti umani e dir. intern.*, 434 ss.

- Frediani, E. (2017). Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano. *Quaderni costituzionali*, (3), 627 ss.
- Gandolfi, M. (2022). La solidarietà alimentare in tempi di COVID-19. *Rassegna del Forum di Quaderni costituzionali*, (2), 86 s.
- Giacomelli, L. (2018). Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari. *Osservatorio costituzionale*, (1), 9-14.
- Gliatta, M.A. (2021). Ambiente e costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale. *Costituzionalismo*, (3), 103.
- Gosseries, A. (2021). Can We Rule the Future (and Does It Matter)?. *Rivista di filosofia del diritto*, (2), 286 s.
- Grasso, G. (2022). *La revisione costituzionale degli articoli 9 e 41: cosa cambia per il diritto costituzionale dell'ambiente?*, in Imarisio, L., Sobrino, G. (cur.), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*. Cit., 37.
- Gusmai, A. (2015). Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e realtà. *Dirittifondamentali.it*, 16.10.2015, 13 ss.,
- Imarisio, L. (2022). *Le nuove coordinate costituzionali in materia ambientale tra limiti e potenzialità*, in Imarisio, L., Sobrino, G. (cur.), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*. Atti del seminario svoltosi a Cuneo il 29 aprile 2022.
- Luciani, M. (1991). *Salute (Diritto alla salute)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. 32, 10.
- Menga, F.G. (2021). Il futuro di cui dobbiamo rispondere. Ciò che la rappresentanza politica può ancora insegnarci sulla giustizia intergenerazionale, 302 s.
- Mezzetti, L., Zama, A. (1999). *Trattamenti sanitari obbligatori*, in *Dig. disc. pubbl.* UTET, 338, che ricava l'incostituzionalità di provvedimenti diretti a migliorare solo la salute del singolo.
- Mola, L. (2018). *Il diritto a un'alimentazione adeguata nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite*, in Boggero, G., Luther J. (cur.), *Alimentare i diritti culturali*. Aracne, 200.
- Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights. Origins, Drafting, and Intent*. University of Pennsylvania Press, 192 ss.
- Palombino, G. (2022). *Il principio di equità generazionale. La tutela costituzionale del futuro*. Le Monnier Università, 47.
- Pirni, A. (2021). Diritti infiniti e doveri limitati? Per una fondazione del dovere di giustizia tra le generazioni. *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 705.
- Pirozzoli, A. (2019). Il diritto di accesso al cibo: una misura della dignità dell'uomo. *Ordine internazionale e diritti umani*, 491.
- Ramacciotti, G. (1987). *Voce Alimenti e bevande (confezionamento, imballaggio e trasporto di)*, in *Digesto disc. pubbl.* UTET, 172.
- Saul, B., Kinley, D., Mowbray, J. (2014). *The international Covenant on economic, social and cultural rights. Commentary, Cases, and Materials*. Oxford University Press, 867 s.
- Scaffardi, L. (2020). *I novel food*, un futuro ancora da definire. *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (2), 43 ss.; sul tema v. anche Cusano, F., Pedace, F. (2022). Nuovi alimenti, vecchi problemi. *Federalismi*, (19), 43 ss.
- Simoncini, A., Longo, E. (2006). *Art. 32*, in Bifulco, R., Celotto, A., Olivetti, M. (cur.), *Commentario alla Costituzione*, vol. I. UTET, 667.
- Sobrino, G. (2022). Le generazioni future entrano nella Costituzione. *Quaderni costituzionali*, (1), 139 e Bartolucci, L. (2022). Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione. *Rassegna del Forum di Quaderni costituzionali*, (2), 29.

- Tripodina, C. (2008). *Art. 32*, in Bartole, S., Bin, R. (cur.), *Commentario breve alla Costituzione*. CEDAM, 329; Scaccia, G. (2018). *Articolo 32*, in Clementi, F., Cuocolo, L., Rosa, F., Vigevani, C.E. (cur.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I. Il Mulino, 218.
- Vinai, N. (2022). *La revisione costituzionale del 2022 e il "dilemma" della sostenibilità*, in Imarisio, L., Sobrino, G. (cur.), *La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto*.